

## Costituzione 1948 - Costituzione 2016 a raffronto

Gli articoli sono qui presentati comma per comma. Nella prima colonna a sinistra compare il testo della Costituzione attualmente vigente (quella del 1948 con le modificazioni fino all'ultima modifica del 2012); nella seconda, compare il testo della Costituzione come sarebbe emendata dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a destra, una breve spiegazione commentata delle novità. Si noti che la Costituzione 2016 avrebbe 132 articoli; l'attuale ne ha 134 (mentre la Costituzione del 1948 ne ebbe, fino al 2001, 139. Cinque articoli sono stati già soppressi dalla l. cost. n. 3/2001, riforma del Titolo v).

<b>Costituzione vigente</b>	<b>Costituzione dopo la riforma</b>	<b>Cosa cambia</b>
<b>PRINCIPI FONDAMENTALI</b>	<b>Gli artt. da 1 a 12 non cambiano.</b>	
<b>PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</b>	<b>Gli artt. da 13 a 54 non cambiano salvo l'art. 48.</b>	
<b>ART. 48</b>	<b>NUOVO ART. 48</b>	
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico.</i>	
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico.</i>	
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	<i>Cambiato nel senso che la c.d. «circoscrizione Estero» è ora presente, ovviamente, solo alla Camera (non ci sono all'estero istituzioni territoriali da rappresentare, come comuni o Regioni).</i>
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico.</i>	
<b>PARTE SECONDA L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO</b>		
<b>ART. 55</b>	<b>NUOVO ART. 55</b>	
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico.</i>	
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	<i>Disposizione che autorizza e impone leggi elettorali che garantiscano la rappresentanza di genere.</i>
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.	<i>Va raffrontato con il nuovo art. 67. Solo i deputati «rappresentano la Nazione»; i</i>

		<i>senatori (v. il comma 5) rappresentano le istituzioni territoriali.</i>
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	<i>Il rapporto fiduciario è con la sola Camera che, come adesso Camera e Senato, dà e toglie la fiducia al Governo.</i>
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.	<i>Il Senato rappresenta Comuni, Città metropolitane e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni e Comuni (e Città metropolitane). Ma anche concorre al raccordo con l'Ue. Alla legislazione il Senato partecipa («concorre») e lo fa limitatamente ai casi e secondo i modi che la Costituzione stessa disciplina.  Il Senato partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche Ue.  Valuta le politiche pubbliche.  Concorre a dare pareri su nomine.  Concorre a verificare l'attuazione leggi.</i>
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Elezione del presidente. Elezione dei componenti Csm. Non più elezione giudici Corte costituzionale. I componenti elettivi scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all'87%. I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti: ciò esclude la maggioranza in seno al Parlamento in seduta comune di una sola forza politica in virtù del premio ex legge 52/2015.</i>
<b>ART. 56</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Elezione, composizione della Camera.</i></b>
<b>ART. 57</b>	<b><i>NUOVO ART. 57</i></b>	
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.	<i>I senatori si riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali o a vita). Molto criticata la disposizione che prevede i senatori di nomina presidenziale (non si capisce cosa possano fare all'interno di un'assemblea di rappresentanza territoriale). In base alle disposizioni transitorie, nel numero sono compresi i senatori a vita attuali.</i>
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i	<i>Il riferimento al metodo proporzionale vuol dire che – di norma – della delegazione regionale fanno parte anche uno o più consiglieri di opposizione. La «proporzionalità» non si applica –</i>

	propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.	<i>ovviamente – all'elezione del sindaco. Questo significa però che nelle dieci Regioni o Province autonome con due senatori si dovrà tradire il riferimento alla proporzionalità: o a danno della maggioranza o a danno dell'opposizione.</i>
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato	<i>Adesso la composizione del Senato si ritrova nel comma 1</i>
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.	<i>Due: Valle d'Aosta, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata.</i>
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Riparto dei seggi fra Regioni in tendenziale proporzione alla popolazione (non agli elettori). Si dovrebbe andare dai 2 delle Regioni di cui sopra ai 14 della Lombardia (Campania 9; Lazio 8; Sicilia, Veneto, Piemonte 7; Emilia Romagna, Puglia 6; Toscana 5; Calabria, Sardegna 3).</i>
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.	<i>Fondamentali disposizioni sulla durata del mandato dei senatori (coincide con quella degli organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale) ovvero dalla propria personale permanenza in carica (di sindaco o consigliere)<sup>1</sup>. Qui c'è l'inciso, frutto di emendamento, che fa riferimento alla «conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» e suscita dubbi.</i>
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.	<i>Principi che dovranno regolare la legge elettorale quadro per il Senato. Questa legge potrà essere impugnata davanti alla Corte costituzionale prima della sua entrata in vigore.</i>
<b>ART. 58</b>	<b>Abrogato.</b>	<b><i>Riguardava l'elezione diretta dei senatori e l'elettorato passivo di questi.</i></b>
<b>ART. 59</b>	<b>NUOVO ART. 59</b>	
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica.	<i>Identico.</i>	
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per	<i>I senatori a vita sono solo gli ex presidenti. Il presidente può nominare fino a cinque senatori (per altissimi meriti ecc.) per un mandato di sette anni, non rinnovabile.</i>

<sup>1</sup> Tutti i senatori decadono – personalmente – se, per qualsiasi ragione, cessano dal loro mandato (di consigliere o di sindaco). Ovvero, naturalmente, quando scade il Consiglio regionale che li ha eletti.

Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Sette anni è la durata in carica del presidente.</i>
<b>ART. 60</b>	<b>NUOVO ART. 60</b>	
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	<i>La durata riguarda ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente.</i>
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	<i>Mero adeguamento al comma precedente.</i>
<b>ART. 61</b>	<b>NUOVO ART. 61</b>	
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	<i>Nessuna modifica sostanziale: le disposizioni si applicano ora alla sola Camera.</i>
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	
<b>ART. 62</b>	<b>NUOVO ART. 62</b>	
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico.</i>	
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	<i>Identico.</i>	
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	<i>Abrogato.</i>	<i>Soppressa la norma che prevedeva che quando una Camera è convocata lo è di diritto anche l'altra.</i>
<b>ART. 63</b>	<b>NUOVO ART. 63</b>	
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico.</i>	
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.	<i>Dato che il senatore è sempre un consigliere regionale (dunque può essere un presidente di Regione) o un sindaco, si consente al regolamento del nuovo Senato di prevedere eventuali incompatibilità in relazione a cariche all'interno del Senato stesso (a partire dalla Presidenza dell'Assemblea o di Commissioni).</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 64</b>	<b>NUOVO ART. 64</b>	

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<b>Non cambia.//Identico.</b>	
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.	<i>Siccome il rapporto fiduciario è con la sola Camera, solo il regolamento Camera deve disciplinare diritti e doveri delle opposizioni (al Governo): non il regolamento Senato, che però (come quello della Camera) deve garantire i diritti delle minoranze.</i>
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico.</i>	
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico.</i>	
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	<i>Modifica meramente redazionale. Il legislatore ha ritenuto la specificazione – oggi – superflua</i>
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.	<i>Modifica un po' demagogica e quasi superflua. Ma abilita ad eventuali trattenute. Però si noti la differenza: il parlamentare deve presenziare alle sedute dell'Aula e non a quelle di Commissione (li basta una più generica partecipazione ai lavori).</i>
<b>ART. 65</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>Riguarda ineleggibilità, incompatibilità, e il divieto – ovvio – di appartenere a entrambe le Camere.</b>
<b>ART. 66</b>	<b>NUOVO ART. 66</b>	
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico.</i>	
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.	<i>Dato che l'elezione al Senato è subordinata a quella a consigliere regionale o sindaco, se il senatore consigliere/sindaco cessa (da consigliere o sindaco), decade anche da senatore: il Senato non può che prenderne atto.</i>
<b>ART. 67</b>	<b>NUOVO ART. 67</b>	
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.	<i>Resta la libertà del parlamentare da vincoli di mandato (imperativo). Ma il senatore non rappresenta più la nazione (il deputato sì, v. nuovo art. 55.3).</i>

<p><b>ART. 68</b></p>	<p><b>Non cambia.</b></p>	<p><i>Si tratta delle c.d. immunità parlamentari: insindacabilità per opinioni espresse e voti dati, autorizzazione all'arresto ecc. Si rammenta che l'autorizzazione a procedere non c'è più dal 1993. Dunque la vera immunità è solo dall'arresto, altre misure limitative della libertà personale (salvi i casi di flagranza con arresto obbligatorio) e intercettazioni.</i></p>
<p><b>ART. 69</b></p>	<p><b>NUOVO ART. 69</b></p>	
<p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p><i>Solo i deputati ricevono un'indennità. I senatori ricevono già quella da consigliere o da sindaco (salvi rimborsi spese). Nessuna indennità per i senatori settennali e a vita futuri.</i></p>
<p><b>ART. 70</b></p>	<p><b>NUOVO ART. 70</b></p>	
<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del</p>	<p><i>Ovviamente questo articolo è divenuto molto più complesso. Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più e occorre differenziare la competenza generale della Camera <b>con/da</b> quella parziale del Senato. La regola della legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma. In sintesi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leggi costituzionali;</li> <li>- leggi attuazione Costituzione su certe materie indicate;</li> <li>- leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali;</li> <li>- leggi di principio sulle associazioni fra Comuni;</li> <li>- leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto Ue;</li> <li>- leggi su prerogative senatori;</li> <li>- legge elettorale Senato;</li> <li>- leggi ratifica trattati Ue;</li> <li>- leggi attuazione Titolo v (Regioni, enti locali).</li> </ul> <p><i>Di notevole potenziale impatto la disposizione secondo la quale queste leggi possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa (e mai da leggi non bicamerali): niente più abrogazioni tacite. La chiarezza normativa ne dovrebbe guadagnare.</i></p>



	presente comma.	
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.	<i>Tutto quello che non è indicato sopra è della sola Camera (o a prevalenza Camera).</i>
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.	<i>Per le leggi (la gran parte) di competenza della Camera, dopo che la Camera ha votato, entro dieci giorni un terzo dei senatori (33-34) può fare proposte di modifica (entro i successivi trenta giorni). Se nessuno lo chiede o se – avendolo chiesto – il Senato non si pronuncia entro i trenta giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata. Su queste proposte la Camera decide in via definitiva. Dunque, finisce la navette per il grosso della legislazione. Il Senato può implicitamente ritardare la promulgazione di una legge, ma per non più di 40-45 giorni.</i>
	L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.	<i>Per le leggi che attuano l'art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato su proposta del Governo decide di intervenire anche al di là della propria competenza), la trasmissione al Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato chiede modifiche a maggioranza assoluta (circa 50-51 componenti)<sup>2</sup>, anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso del Senato è rafforzato.</i>
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.	<i>Legge di bilancio e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice. Si noti che con l'automatismo si risparmiano i 10 giorni di attesa per il richiamo e che inoltre il termine diventa 15 gg. e non 30 per garantire i tempi della sessione annuale di bilancio che andrà opportunamente aggiornata.</i>
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.	<i>Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d'intesa i due presidenti.</i>
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere	<i>È chiarito che il Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera «osservazioni» su qualsiasi atto o</i>

<sup>2</sup> Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95 senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non dovere, di nominarle). Per cui la composizione complessiva è di 95 + x + (0-5). Le maggioranze calcolate sui componenti variano di conseguenza.

	attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	<i>documento sia all'esame di essa. La Camera ne può – ovviamente – tenere o non tenere conto.</i>
<b>ART. 71</b>	<b>NUOVO ART. 71</b>	
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico.</i>	
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.	<i>Viene attribuito al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi. Quindi l'iniziativa legislativa resta in capo a ciascun senatore (come oggi), ma solo quella del Senato come organo impone alla Camera di pronunciarsi.</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.	<i>Da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50 a 150 000), dall'altro i regolamenti delle due Camere dovranno assicurare che vengano discusse e votate entro i termini da essi stabiliti.</i>
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <b>referendum</b> polari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.	<i>Con rinvio a una successiva legge costituzionale (e poi ordinaria) viene prevista l'istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli abrogativi). La stessa tecnica (previsione in Costituzione, ma con rinvio per l'attuazione) fu seguita alla Costituente per i referendum che già abbiamo (costituzionale, abrogativo, sui confini regionali).</i>
<b>ART. 72</b>	<b>NUOVO ART. 72</b>	
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	<i>Si tratta delle residue leggi bicamerali. Nessuna novità.</i>
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera	<i>Qui la disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.</i>



	stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	<i>Nessuna novità.</i>
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.	<i>Riguarda il procedimento in commissione. Importante che si specifichi che solo alla Camera vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e consistenza dei gruppi parlamentari. Significa – implicitamente – che al Senato possono anche non esserci gruppi su base partitica. Il resto è immutato.</i>
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.	<i>La novità sta nel fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata o legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite – in qualche misura – alla decretazione d'urgenza.</i>
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.	
	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla	<i>Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati (ma con svariate eccezioni), il Governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (settanta o ottantacinque giorni), c.d. voto a data certa. Ciò dovrebbe permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti legge. Come si vede il testo è infarcito di eccezioni e cautele. La disciplina di dettaglio è affidata al regolamento Camera.</i>

	deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.	
<b>ART. 73</b>	<b>NUOVO ART. 73</b>	
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	<i>Identico.</i>	
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.	<i>È una delle principali novità della riforma: prevede che su ricorso di almeno un quarto dei deputati (158) ovvero di un terzo dei senatori (circa 34), le leggi elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni. Una disposizione transitoria successiva prevede che ciò sia possibile retroattivamente anche per le leggi elettorali approvate nel corso della XVII legislatura e già in vigore (e cioè per l'Italicum). Norma di garanzia, ancorché criticata da chi teme rischi di politicizzare ulteriormente la Corte costituzionale: essa inoltre deroga a uno dei cardini del controllo di legittimità delle leggi nell'ordinamento italiano (che è pensato come successivo, non preventivo; concreto e non astratto).</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	<i>Solo la Camera dei deputati può dichiarare l'urgenza e ridurre la c.d. vacatio legis (il periodo di 15 giorni che di norma intercorre fra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, v. comma successivo).</i>
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 74</b>	<b>NUOVO ART. 74</b>	
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle	<i>Identico.</i>	

Camere chiedere una nuova deliberazione.		
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.	<i>In caso di rinvio presidenziale di una legge di conversione di un decreto-legge il termine per la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni. Ciò si ritiene rafforzi le garanzie, perché mette il presidente in condizione di esercitare in concreto questo potere, senza determinare la decadenza del decreto. V. anche art. 77.</i>
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.	<i>Disposizione consequenziale al nuovo bicameralismo.</i>
<b>ART. 75</b>	<b>NUOVO ART. 75</b>	
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	<i>Identico.</i>	
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico.</i>	
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori.	<i>L'unico elettorato – ovviamente – ora è quello della Camera. Prima andava specificato perché il Senato – oggi – non è eletto dai cittadini fra 18 e 25 anni.</i>
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Viene introdotta un'iniziativa referendaria rafforzata: se un referendum abrogativo è chiesto non da 500 000, ma da 800 000 elettori, il quorum non è più la metà più uno degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni: si tiene conto, così, dei più bassi livelli di partecipazione. I fautori del «no» difficilmente potranno sperare nelle astensioni. Resta anche il referendum abrogativo attuale.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 76</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>È quello che disciplina la delegazione legislativa (dal Parlamento al Governo).</b>
<b>ART. 77</b>	<b>NUOVO ART. 77</b>	
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	<i>Semplice adeguamento alle nuove competenze legislative.</i>
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla	<i>Semplice adeguamento: qualsiasi decreto-legge deve essere presentato alla Camera dei deputati. La norma è importante perché chiarisce che il Governo può adottare decreti in materie bicamerali (tranne quelle escluse da altre disposizioni:</i>

Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.	v. il comma 4).
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	<i>La novità sta nel fatto che, nel caso di rinvio al Parlamento del decreto convertito (da parte del presidente della Repubblica), esso resta vigente per altri trenta giorni (in tutto novanta invece dei soliti sessanta giorni): ciò in concreto dovrebbe rendere effettivo un potere presidenziale che oggi rischia di non essere utilizzato, dal momento che un rinvio determinerebbe quasi sempre la decadenza del decreto). V. anche art. 74. Viene corretto il precedente riferimento alle Camere (con il termine «la legge»: in relazione al nuovo riparto di competenza legislativa fra Camera e Senato).</i>
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.	<i>Vengono costituzionalizzati da questo comma e da quello successivo i limiti alla decretazione d'urgenza previsti dalla legge 400/1988: la cui efficacia è stata in questi anni limitata proprio per la loro natura di norme di legge ordinaria anziché costituzionale (dunque derogabili anche dallo stesso decreto adottato).</i>
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.	<i>Vedi sopra.</i>
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.	<i>Disciplina la tempistica del concorso alla legislazione del Senato nel caso dei decreti legge, prevedendo scadenze accelerate al fine di consentire il rispetto del limite dei sessanta/novanta giorni dalla pubblicazione.</i>
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee	<i>Viene qui introdotta in Costituzione una limitazione volta a evitare espressamente che in sede di esame parlamentare a un decreto vengano aggiunte disposizioni che nulla hanno a che vedere con esso. Ciò</i>

	all'oggetto o alle finalità del decreto.	<i>recepndo la giurisprudenza della Corte costituzionale.</i>
<b>ART. 78</b>	<b>NUOVO ART. 78</b>	
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.	<i>Cambiano due cose: la competenza che è – logicamente – della sola Camera; la maggioranza richiesta che, in compenso, non è più la metà più uno dei votanti ma dei componenti (maggioranza qualificata, 316 deputati). Una garanzia in più.</i>
<b>ART. 79</b>	<b>NUOVO ART. 79</b>	
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	<i>La competenza a legiferare amnistie e/o indulti è – logicamente – della sola Camera. Non cambia il resto.</i>
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico.</i>	
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 80</b>	<b>NUOVO ART. 80</b>	
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.	<i>La novità – in coerenza con le funzioni delle nuove Camere – sta nel fatto che la competenza ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali è della sola Camera dei deputati. Invece i trattati Ue sono di competenza legislativa bicamerale (data la funzione di raccordo con le istituzioni Ue attribuita al Senato).</i>
<b>ART. 81</b>	<b>NUOVO ART. 81</b>	
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico.</i>	<i>L'art. 81 Cost. è stato riformato appena quattro anni fa (nel 2012).</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	<i>La competenza diventa della sola Camera. Norma consequenziale.</i>
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico.</i>	
Il contenuto della legge di bilancio,	Il contenuto della legge di bilancio,	<i>Altra norma consequenziale: la</i>

le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	<i>competenza alla sola Camera.</i>
<b>ART. 82</b>	<b>NUOVO ART. 82</b>	
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.	<i>Come adesso, salvo che il Senato può fare inchieste solo su materie concernenti le autonomie territoriali.</i>
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	<i>Come adesso, salvo che solo alla Camera la Commissione d'inchiesta dev'essere formata «in modo da rispettare la proporzione» fra i gruppi. Ciò indica implicitamente che al Senato potrebbero anche non esserci gruppi organizzati su base politico-partitica. Disposizione coerente con quanto previsto anche all'art. 72 comma 4 (v.).</i>
<b>TITOLO II</b> <b>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>		
<b>ART. 83</b>	<b>NUOVO ART. 83</b>	
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico.</i>	
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	<i>Abrogato.</i>	
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.	<i>In collegamento implicito con la nuova legge elettorale Italicum si sono alzati i quorum per l'elezione del presidente della Repubblica. È una delle novità più criticate perché potrebbe portare a inopportuni bracci di ferro e a troppe votazioni. Avrebbero potuto esserci altre soluzioni che non è stato possibile prendere in considerazione per ragioni politiche più che tecniche. Il riferimento ai votanti (non ai componenti) è destinato a non incidere significativamente (alle elezioni presidenziali partecipano tutti quelli che possono, casi individuali non saranno rilevanti; eventuali astensioni di gruppo non cambierebbero la sostanza politica</i>



		dell'elezione).
<b>ART. 84</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>Indica chi può essere eletto presidente della Repubblica.</b>
<b>ART. 85</b>	<b>NUOVO ART. 85</b>	
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico.</i>	
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.	<i>Novità consequenziale: oggi è il presidente del Senato a fare da supplente del presidente della Repubblica. Domani sarà – logicamente – il presidente della Camera: la norma prevede invece che sia il presidente del Senato a presiedere le Camere in seduta comune nel solo caso in cui il presidente della Camera stia esercitando la supplenza.</i>
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	<i>Altra novità consequenziale: solo la Camera può essere sciolta, non più il Senato che è organo permanente non legato da rapporto fiduciario con il Governo.</i>
<b>ART. 86</b>	<b>NUOVO ART. 86</b>	
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.	<i>Novità sostanzialmente consequenziale alla elettività della sola Camera: per cui non è più immaginabile che supplente del capo dello Stato sia il presidente del Senato.</i>
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	<i>Altra novità consequenziale: se il supplente diventa il presidente della Camera non è opportuno che sia lui (o lei) a indire l'elezione del nuovo presidente. Ovviamente il riferimento allo scioglimento vale – sempre consequenzialmente – per la sola Camera.</i>
<b>Art. 87</b>	<b>Nuovo art. 87</b>	
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico.</i>	<i>Questo articolo è emblematico di cosa intendiamo per modificazioni meramente «consequenziali». Poteri e ruolo del presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico.</i>	
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	<i>Modifica scontata: solo la Camera è direttamente eletta.</i>
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di	<i>Identico.</i>	

iniziativa del Governo.		
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico.</i>	
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico.</i>	
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue, previa autorizzazione di entrambe le Camere.	<i>Modifica consequenziale alle nuove competenze in materia di trattati: quelli Ue da autorizzarsi ancora da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.</i>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	<i>Modifica consequenziale al fatto che la sola Camera delibera lo stato di guerra.</i>
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico.</i>	
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico.</i>	
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 88</b>	<b>NUOVO ART. 88</b>	
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.	<i>Modifica consequenziale: solo la Camera è suscettibile di scioglimento.</i>
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 89</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Obbligo controfirma per tutti gli atti del Presidente.</i></b>
<b>ART. 90</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Responsabilità del Presidente.</i></b>
<b>ART. 91</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Giuramento del Presidente.</i></b>
TITOLO III IL GOVERNO		
<b>ART. 92</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Composizione e nomina del Governo.</i></b>
<b>ART. 93</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Giuramento del Governo.</i></b>
<b>ART. 94</b>	<b>NUOVO ART. 94</b>	
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	<i>In conseguenza del nuovo art. 55 comma 4, il rapporto fiduciario è con la sola Camera: uno dei capisaldi della riforma.</i>
Ciascuna Camera accorda o revoca	La fiducia è accordata o revocata	<i>Modifica consequenziale.</i>

la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	<i>Modifica consequenziale.</i>
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	<i>Modifica consequenziale.</i>
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	<i>Modifica consequenziale.</i>
<b>ART. 95</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Disciplina del Governo.</i></b>
<b>ART. 96</b>	<b>NUOVO ART. 96</b>	
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	<i>Modifica consequenziale. Solo la Camera autorizza la magistratura a procedere contro un ministro per reati eventualmente commessi in quanto membro del Governo.</i>
<b>ART. 97</b>	<b>NUOVO ART. 97</b>	
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Ue, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico.</i>	
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.	<i>La novità sta nell'obbligo di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Ciò dovrebbe favorire l'accesso a tutti gli atti (salve sole eccezioni da individuare previamente).</i>
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico.</i>	
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico.</i>	
<b>Art. 98</b>	<b><i>Non cambia.</i></b>	<b><i>Disposizioni sul pubblico impiego.</i></b>
<b>Art. 99</b>	<b><i>Abrogato.</i></b>	
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è		<i>Residuo di concezioni corporativistiche il Cnel non ha mai assunto effettiva rilevanza</i>

composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.		<i>e viene finalmente soppresso. Attenzione: la soppressione è immediata (da subito, non come il resto della riforma dalla prossima legislatura).</i>
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.		
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.		
<b>TITOLO IV LA MAGISTRATURA</b>	<b><i>Gli artt. da 100 a 113 non cambiano.</i></b>	
<b>TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</b>	<b>TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI</b>	<b><i>Scompare il riferimento alle Province, sostituito dal riferimento alle Città metropolitane.</i></b>
<b>ART. 114</b>		
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	<i>Soppresso il riferimento alle Province.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	<i>Soppresso il riferimento alle Province.</i>
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 115</b>	<b><i>Già abrogato nel 2001.</i></b>	
<b>ART. 116</b>	<b>NUOVO ART. 116</b>	
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico.</i>	
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico.</i>	
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive	<i>Rinnovata la disciplina delle competenze delle Regioni ordinarie ad autonomia rafforzata: (A) aumentate le materie in cui maggiore autonomia può essere attribuita dalla legge dello Stato a una singola Regione; (B) inserita la condizione che la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio; (C) prevista una legge bicamerale (non più a maggioranza assoluta); (D) previsto che l'iniziativa possa</i>



<p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p>	<p>assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;</p> <p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p>	<p><i>Aggiunte le norme generali e comuni in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare.</i></p> <p><i>Altre integrazioni e specificazioni estensive in materia di istruzione, università, ricerca.</i></p> <p><i>Integrazioni e specificazioni in materia di previdenza e lavoro, formazione professionale.</i></p> <p><i>Soppresso il riferimento alle Province (ovviamente), aggiunte le disposizioni di principio in materia di forme associative dei Comuni.</i></p> <p><i>Aggiunto il commercio estero.</i></p> <p><i>Integrata la materia informatica.</i></p> <p><i>Aggiunti sport e disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per</i></p>
--	---	--



<p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p>	<p><i>l'ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre stata statale).</i></p> <p><i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti).</i></p> <p><i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti).</i></p> <p><i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti).</i></p> <p><i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti).</i></p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>	<p><i>La materia concorrente (allo Stato i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio) non esiste più. Le materie o sono statali o regionali. Per alcune di quelle statali (v. comma sopra) lo Stato deve però limitarsi a dettare «norme generali e comuni»: che però sono cosa diversa rispetto ai vecchi principi fondamentali. Resta – unica – la concorrenza in materia di legge elettorale regionale (art. 122, v.).</i></p>

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.		
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle <b>[? attività]</b> culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	<i>Specificazione che si ritiene non esaustiva delle materie di espressa competenza legislativa delle Regioni (in parte sostitutiva di materie di vecchia competenza concorrente). L'elenco non esaurisce la competenza regionale perché la fine del comma così recita: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».</i>
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.	<i>È questa la «famosa» clausola di supremazia (rectius: più correttamente, «clausola di unità nazionale»), che consente di superare il riparto costituzionalmente previsto nei commi precedenti.</i>
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Ue e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	<i>Modifica meramente terminologica: dell'Ue invece che «comunitari» gli atti normativi cui si fa riferimento.</i>
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È	<i>La potestà regolamentare di attuazione della legge spetta allo Stato per le materie su cui ha competenza; e così vale per le</i>

alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.	<i>Regioni. Lo Stato può però delegare alle Regioni l'esercizio di tale competenza regolamentare (che resta sua). Anche Comuni e Città metropolitane hanno competenza regolamentare, ma a scanso di equivoci è chiarito che tale competenza può essere esercitata solo nel rispetto della legge (statale o regionale).</i>
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico.</i>	
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	<i>Identico.</i>	
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 118</b>	<b>NUOVO ART. 118</b>	
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.	<i>Comma aggiunto. Inserimento dell'obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni obiettivi già previsti ma in norme ordinarie e non costituzionali: semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra.</i>
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.	<i>Riferimento aggiunto ai beni culturali e paesaggistici rispetto ai quali, come per immigrazione e ordine pubblico, la legge dello Stato è tenuta a prevedere forme di coordinamento con le Regioni.</i>

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
<b>ART. 119</b>	<b>NUOVO ART. 119</b>	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Inoltre è chiarito che – in coerenza con il nuovo art. 117 (v. sopra) – è la legge dello Stato a dettare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale.</i>
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico.</i>	
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Inoltre è la legge statale a definire gli indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.</i>
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.</i>

<p>un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	
<p><b>ART. 120</b></p>	<p><b>NUOVO ART. 120</b></p>	
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.</p>	<p><i>È modificata, adeguandola al nuovo ruolo del Senato (del quale è di norma previsto il parere), la disciplina dei c.d. poteri sostitutivi (dello Stato, cioè del Governo) nel caso in cui Regioni, Città metropolitane, Province autonome e Comuni non rispettino norme e trattati internazionali, o Ue, oppure vi sia pericolo per la sicurezza pubblica oppure lo richieda la tutela dell'unità giuridica ed economica, con riferimento in particolare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</i></p> <p><i>Viene introdotta la possibilità che – in base alla legge – singole persone titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall'esercizio delle funzioni se hanno portato il loro ente al dissesto finanziario.</i></p> <p><i>Soppressi, come al solito, i precedenti riferimenti alle Province.</i></p>

<b>ART. 121</b>	<b>NUOVO ART. 121</b>	
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico.</i>	
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.	<i>Modifica consequenziale: i Consigli regionali possono presentare proposte di legge alla sola Camera dei deputati.</i>
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico.</i>	
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico.</i>	
<b>ART. 122</b>	<b>NUOVO ART. 122</b>	
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	<i>Testo integrato dalla previsione che sia la legge dello Stato a stabilire (a) gli emolumenti degli organi elettivi regionali e che lo debba fare nel limite dell'importo attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo della Regione; (b) i principi per il riequilibrio di genere dei consigli.</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	<i>Modifica consequenziale alla riforma del Parlamento: ovviamente ora l'incompatibilità delle cariche regionali elettive c'è solo per la Camera dei deputati.</i>
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico.</i>	
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico.</i>	
Il Presidente della Giunta regionale,	<i>Identico.</i>	



salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.		
<b>ART. 123</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>Potestà statutaria delle Regioni ordinarie.</b>
<b>ART. 124</b>	<b>Già abrogato nel 2001.</b>	
<b>ART. 125</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>Previsione dei Tar (Tribunali amministrativi regionali).</b>
<b>ART. 126</b>	<b>NUOVO ART. 126</b>	
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.	<i>È abolita la Commissione bicamerale per le questioni regionali: il parere sull'eventuale proposta di scioglimento degli organi regionali da parte dello Stato è affidato al nuovo Senato.</i>
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	<i>Identico.</i>	
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico</i>	

<b>ART. 127</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>Disciplina il ricorso alla Corte costituzionale da parte del Governo contro una legge regionale.</b>
<b>ART. 128</b>	<b>Già abrogato nel 2001.</b>	
<b>ART. 129</b>	<b>Già abrogato nel 2001.</b>	
<b>ART. 130</b>	<b>Già abrogato nel 2001.</b>	
<b>ART. 131</b>	<b>Non cambia.</b>	<b>È l'elenco delle Regioni.</b>
<b>ART. 132</b>	<b>NUOVO ART. 132</b>	
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	<i>Identico.</i>	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	<i>Aboliti i riferimenti alle Province. Il resto non cambia.</i>
<b>ART. 133</b>	<b>NUOVO ART. 133</b>	
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.	<i>Abrogato.</i>	<i>Modifica conseguenziale all'abolizione dei riferimenti alle Province in Costituzione.</i>
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico.</i>	
<b>TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI</b>		
<b>ART. 134</b>	<b>NUOVO ART. 134</b>	
La Corte costituzionale giudica: – sulle controversie relative alla	<i>Identico.</i>	

<p>legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</li> <li>- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</li> </ul>		
	<p>La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p>	<p><i>Si tratta del nuovo giudizio (astratto e preventivo, cioè prima che la legge sia applicata, non nel corso di un giudizio) sulle leggi elettorali.</i></p>
<b>ART. 135</b>	<b>NUOVO ART. 135</b>	
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.</p>	<p><i>Due dei cinque giudici della Corte saranno eletti dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti e cinque dalle Camere riunite). Ci vorranno 378 voti alla Camera e circa 60 al Senato, ovviamente a scrutinio segreto come sempre per i voti su persone.</i></p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p><i>L'elenco da cui estrarre gli eventuali giudici aggiunti in caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è votato su un elenco di cittadini aventi i requisiti per essere eletti deputati e non più senatori (altrimenti sarebbero solo consiglieri regionali e sindaci in carica)</i></p>

<b>ART. 136</b>	<b>Non cambia.</b>	<i>Effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge.</i>
<b>ART. 137</b>	<b>Non cambia.</b>	<i>Norme sui giudizi di costituzionalità delle leggi.</i>
<b>ART. 138</b>	<b>Non cambia.</b>	<i>Disciplina la revisione costituzionale.</i>
<b>ART. 139</b>	<b>Non cambia.</b>	<i>La forma repubblicana non si tocca.</i>
<p><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL TESTO DI L. COST. APPROVATO (non promulgato, in attesa di referendum)</b></p> <p>Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, sottoposto a referendum, contiene anche quattro articoli di «disposizioni finali». Ne diamo qui conto in sintesi.</p>		
<b>ART. 38</b>	<i>Disposizioni consequenziali e di coordinamento riguardanti: (a) tredici articoli della Costituzione vigente (precisamente: artt. 48, 58, 61, 62, 63, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133, modifiche quasi tutte derivanti dalla trasformazione del bicameralismo; per lo più sostituendo l'espressione «Camere» – plurale – con «Camera dei deputati»); (b) la rubrica del Titolo V della parte II Cost. con soppressione del riferimento alle Province; (c) tre leggi costituzionali: I. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (norme in materia di messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica: la Commissione inquirente è presieduta dal presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, e non più eletto dalla Commissione stessa); I. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (norme in materia di reati ministeriali: l'autorizzazione è sempre data dalla Camera dei deputati); I. cost. 22 novembre 1967, n. 2 (elezione dei giudici della Corte costituzionale, divisa fra tre eletti dalla Camera e due dal Senato).</i>	
<b>ART. 39</b>	<i>Contiene una serie di disposizioni transitorie volte a disciplinare alcuni istituti in attesa della legislazione attuativa prevista. Include fra l'altro: (a) le modalità di elezione dei senatori consiglieri e senatori sindaci in attesa dell'entrata in vigore della futura legge elettorale di cui all'art. 57.6 Cost. 2016; (b) il mantenimento in carica degli attuali senatori a vita; (c) la continuata applicazione dei regolamenti parlamentari vigenti «in quanto compatibili»; (d) il fatto che toccherà alla Camera eleggere il primo giudice costituzionale di estrazione parlamentare; (e) il ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro le leggi elettorali per Camera e Senato ancorché approvate nel corso della presente legislatura, f) l'applicazione delle leggi regionali varate nel rispetto della Costituzione attualmente vigente fino all'entrata in vigore di quelle varate nel rispetto della rif. cost. 2016; (g) l'esclusione dell'applicazione alle Regioni a Statuto speciale delle disposizioni del nuovo Titolo V Cost. «sino alla revisione dei rispettivi statuti» (con alcune limitate eccezioni); (h) funzioni provinciali già attribuite alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.</i>	
<b>ART. 40</b>	<i>Contiene «disposizioni finali». (A) Soppressione immediata del Cnel; (B) divieto corresponsione rimborsi in favore dei gruppi consiliari regionali; (C) integrazione funzionale amministrazioni parlamentari e ruolo unico dei dipendenti Camere; (D) competenza della legge regionale in materia di enti di area vasta; (E) tetto dei senatori presidenziale include quelli in carica a vita; (F) norme per i senatori della Provincia autonoma di Bolzano-Bozen.</i>	
<b>ART. 41</b>	<i>Disciplina l'entrata in vigore della legge costituzionale, l'applicazione delle sue disposizioni a partire dalla prossima legislatura (xviii), salve alcune eccezioni di disposizioni applicabili subito (v. sotto).</i>	
<p><i>In base all'art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni si applicheranno a partire dalla prossima legislatura (xviii, diciottesima). Vi sono però alcune eccezioni (disposizioni che, invece, si applicano subito). Eccole: (1)</i></p>		

*soppressione del Cnel; (2) tetto agli emolumenti degli organi regionali; (3) in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto direttamente; (4) i senatori a vita restano componenti del nuovo Senato e fanno parte dei cinque che il presidente può nominare (dunque questi potrà nominarne al momento solo uno, e altri solo in caso di dimissioni o dipartita di uno/a di quelli in carica); (5) ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro leggi elettorali anche già in vigore; (6) divieto contributi ai gruppi consiliari regionali; (7) integrazione funzionale e organizzativa uffici Camera e Senato, ruolo unico del personale; (8) facoltà delle Regioni di disciplinare con legge propria gli enti di area vasta (implicitamente, al posto delle Province).*